



Comune di COCCAGLIO

(Provincia di BRESCIA)

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI TA.RI.

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

SOMMARIO

Articolo 1	4
Articolo 2	4
Articolo 3	4
Articolo 4	4
Articolo 5	6
Articolo 6	7
Articolo 7	7
Articolo 8	8
Articolo 9	8
Articolo 10	10
Articolo 11	10
Articolo 12	11
Articolo 13	11
Articolo 14	11
Articolo 15	12
Articolo 16	12
Articolo 17	12
Articolo 18	13
Articolo 19	14
Articolo 20	14
Articolo 21	15
Articolo 22	15
Articolo 23	16
Articolo 24	16
Articolo 25	16
Articolo 26	17
Articolo 27	17
Articolo 28	18
Articolo 29	18
Articolo 30	18
Articolo 31	19
Articolo 32	19
Articolo 33	19
Articolo 34	20
Articolo 35	21

Articolo 36	22
Articolo 37	22
Articolo 38	22
Articolo 39	23
Articolo 40	23
Articolo 41	23
Articolo 42	23
Articolo 43	23
Articolo 44	24
Articolo 45	24
ALLEGATO A	25
ALLEGATO B	26
ALLEGATO C	27

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TA.RI.

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art. 1, commi da 641 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa istituita dal presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendo il Comune attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune su tutto il territorio di propria competenza, anche nelle forme associative previste dal D.lgs. 167 del 2000 (Testo Unico sugli Enti locali), fatta salva la possibilità di affidare a terzi tali attività, anche disgiuntamente, nelle forme d'illege.
2. Per gli immobili ricadenti nei territori di più comuni, in mancanza di specifici accordi tra gli enti locali interessati, il soggetto attivo è il comune nel cui territorio insiste prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili a tassa, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati.
4. È comunque vietata la doppia imposizione.

Articolo 3

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al Regolamento comunale di igiene urbana.
4. Sono assimilate ai rifiuti urbani le sostanze individuate come tali dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti delle utenze che superano il limite quantitativo indicato dal predetto Regolamento, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 9, comma 6, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione.
5. Il Comune può prevedere e disciplinare il conferimento al pubblico servizio di determinate categorie di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, in base a specifiche convenzioni a corrispettivo.

Articolo 4

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - b. «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);

- c. «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. «prevenzione»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
 - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
 - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
 - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
- e. «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- f. «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- g. «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
- h. «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- i. «raccolta differenziata», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
- j. «riciclaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- k. «spazzamento delle strade», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- l. «autocompostaggio», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- m. «compostaggio di comunità», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

- n. «rifiuto organico», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
- o. «rifiuti alimentari», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;
- p. «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- q. «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- r. «parte fissa della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché ad altri costi di esercizio non ricompresi nella parte variabile della tassa oltre ai costi destinati al godimento collettivo di un ambiente pulito e alla tutela dell'ambiente;
- s. «parte variabile della tassa»: è la quota parte della tassa rifiuti che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti e all'entità dei costi di gestione;
- t. «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- u. «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- v. «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.
- w. «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.
- x. «recupero», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

Articolo 5

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
 - b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
 - c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;*
 - d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*
3. Sono escluse da TARI:
 - a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi, le aree adibite a parcheggio gratuitodidientidipendenti, le aree adibiteesclusivamentealtransitodiveicoli;*
 - b) *le aree comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile che non siano detenute o*

occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 6

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizza il presupposto. In caso di pluralità di possessori o di detentori, la TARI relativa all'immobile è dovuta da tutti i possessori o detentori insolido.
2. Per le parti comuni condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117bis del codice civile utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie. Non è temporanea la detenzione continuativa con durata superiore a sei mesi anche se ricomprendenti più annualità.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 7

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete,
 - b. le unità immobiliari ad uso abitativo chiuse e non utilizzate, con utenze (acqua, luce, gas) attive, detenute o di proprietà di soggetti dimoranti in case di cura e istituti di ricovero (situazione da dichiararsi entro il 31 gennaio di ogni anno);
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, quali ad esempio le palestre, le piscine, i campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta pedonale, di accesso e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone ed operatori;
 - e. le superfici coperte quali soffitte, cantine, ripostigli, stenditoi, legnaie, lavanderie limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a mt 1,50.
 - f. le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o inizio dell'occupazione se precedente;
 - g. i locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali a seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati;
 - h. le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- i. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, comprese le zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali ed artigianali adibite a magazzini all'aperto;
 - j. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - k. le aree scoperte in stato di abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - l. le aree scoperte non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso e purché l'occupante non si avvalga del servizio di igiene urbana;
 - m. i locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto; sono invece imponibili le superfici dei locali annessi utilizzati, anche parzialmente, ad usi diversi del culto.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di legge e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 8

ESCLUSIONE DALL'OBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 7.

Articolo 9

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento devono provvedere a proprie spese i relativi produttori. I rifiuti speciali si ritengono prevalenti se la relativa produzione per unità di superficie che si intende escludere è almeno l'80% del coefficiente di produttività kd applicato ai sensi dell'articolo 19, comma 2.
2. Non sono in particolare soggette a tariffa:
 - a. le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b. le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - c. le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - d. le aree e le superfici occupate da cantieri edili ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere;
 - e. le utenze con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi di assimilazione di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, comma 5.
3. Sono esclusi da tassazione i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati ad attività produttive di rifiuti speciali (non assimilati agli urbani), che presentino i seguenti requisiti:

- a. devono essere ubicati nel medesimo insediamento ove si trovano le superfici produttive in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali, escluse da tassazione e fisicamente adiacenti ad esse;
- b. devono essere gestiti dal medesimo soggetto che gestisce l'attività produttiva di rifiuti speciali.
- c. devono ospitare in via esclusiva sostanze la cui lavorazione dia luogo, nelle aree escluse da tassazione, alla formazione in via continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

Restano pertanto soggetti a tassazione ordinaria, tra l'altro, i magazzini che risultino anche promiscuamente:

- non collegati ad attività di lavorazione della materia, come i magazzini di attività commerciali, di servizi o di logistica;
- funzionali ad attività produttive non caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- fisicamente non adiacenti a superfici caratterizzate dalla formazione in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
- gestiti da soggetti diversi dal gestore dell'attività produttiva di rifiuti speciali.

I rifiuti prodotti sui magazzini esclusi da tassazione non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere smaltiti a cura e spese del produttore. È fatta salva la possibilità, qualora attivata dal Comune, di fruire di servizi integrativi del servizio pubblico a corrispettivo.

4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati, non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta (ad esclusioni delle superfici scoperte non operative, pertinenziali o locali accessori a locali tassabili) le seguenti percentuali di riduzione:

Tipologia di attività	Riduzione superficie
Studi medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi	50%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	35%
Officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	50%
Elettrauto	50%
Caseifici, cantine sociali	50%
Autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie	25%
Officine di carpenteria metallica	25%
tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie	20%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	20%
Laboratori di lavorazione carni e prodotti derivati:	30%

5. Per i locali e le superfici riferiti ad attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra le attività sopraindicate, si fa ricorso a criteri analoghi.
6. Per fruire delle esclusioni previste dal presente articolo gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti), distinti per codice CER, oltre alle ulteriori circostanze rilevanti;
 - b. comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ovvero, nei casi di cui al secondo comma, lett. d) ed e), una dichiarazione attestante la permanenza delle circostanze previste dalle medesime lett. d) ed e).
7. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti speciali al pubblico servizio in assenza di specifica convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, l'utente decade dalle esclusioni di cui al presente articolo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, e sono addebitati

gli interessi di mora e le sanzioni per infedele dichiarazione. Si applicano inoltre le sanzioni per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 255, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Articolo 10

SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Fino alla compiuta attuazione dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come attestato da apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato ai sensi dell'art 1, comma 645, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. *la superficie rilevante per l'applicazione della TARI è costituita, per tutte le utenze, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati;*
 - b. *conservano validità le superfici dichiarate o accertate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione del tributo;*
 - c. *ai fini dell'attività di accertamento, il Comune può presumere fino a prova contraria che la superficie assoggettabile a TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano sia pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.*
2. Avvenuto l'allineamento tra i dati catastali relativi alla generalità delle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile alla TARI:
 - a. *delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili, nel rispetto dell'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;*
 - b. *delle altre tipologie di utenza resta quella calpestabile.*
3. La superficie calpestabile è misurata per i locali al netto dei muri, compresi eventuali soppalchi e locali di deposito di pertinenza, escludendo le parti con altezza inferiore a m. 1,50; per le aree scoperte è misurata al filo interno dei muri (se esistenti) o al confine, al netto di eventuali costruzioni.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
6. Nel caso di liquidazione dell'azienda, restano tassati i locali adibiti ad uffici e relativi accessori (bagni, archivi, ecc.) e i depositi e magazzini movimentati ai fini della liquidazione dell'attività.
7. Costituisce superficie tassabile quella derivante dall'utilizzo di posto auto coperto assegnato ed accatastato.
8. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

Articolo 11

COSTO DI GESTIONE

1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dal soggetto a cui è affidato il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani almeno un mese prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune.

Articolo 12

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo all'anno di riferimento.
3. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
4. Le tariffe possono essere modificate per ripristinare l'equilibrio del piano finanziario ai sensi dell'art. 192, d. lgs 267/2000.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
2. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, in mancanza di idonee misurazioni, i rifiuti riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dell'art. 1, comma 658, della Legge 147/2013, e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. 158/1999, attraverso l'abbattimento dei costi variabili complessivamente imputati a tali utenze in misura compresa tra il 2% e il 15%.
4. In attuazione del principio "chi inquina paga" la tariffa è composta:
 - a. da una *quota fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
 - b. da una *quota variabile calcolata*, ragguagliata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte;
 - c. da una *quota a misura*, ragguagliata alla quantità di rifiuto secco indifferenziato prodotto da ciascuna utenza e al costo unitario di gestione del medesimo rifiuto.
5. Le delibere tariffarie determinano il costo di conferimento del rifiuto secco indifferenziato, specificandolo:
 - a. per unità di peso, dato dal rapporto tra il complesso dei costi variabili rispetto alla produzione globale di rifiuto secco indifferenziato;
 - b. per unità di volume, ragguagliato al volume medio del contenitore e rilevato sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

Articolo 14

LIVELLO MINIMO DI CONFERIMENTO – RICOSTRUZIONE DEI CONFERIMENTI

1. Le delibere tariffarie individuano per ogni tipologia di utenza domestica e non domestica un livello minimo di conferimento, pari al 50% del quantitativo medio di produzione di rifiuto secco indifferenziato, determinato sulla base dei coefficienti di presuntivi di produzione Kb (per le utenze domestiche) e Kd (per le utenze non domestiche) di cui al D.P.R. 158/99 e della quantità effettivamente raccolta nel comune di rifiuto secco indifferenziato.
2. Il livello minimo di conferimento è addebitato anche in presenza di conferimenti inferiori, salvo che l'utente fornisca valida e documentata giustificazione dei minori quantitativi riscontrati. Il livello minimo di conferimento è proporzionalmente ridotto per le utenze che fruiscono delle riduzioni di cui agli articoli 24, 25 e 26.
3. In caso di perdita o inattendibilità del dato relativo alla quantità di rifiuti prodotti, la parte variabile della tariffa è calcolata sulla base dei dati storici di conferimento della singola utenza, tenendo conto di ogni eventuale dato rilevante; in mancanza di attendibili dati storici si applica la metodologia

presuntiva di cui ai punti 4.2. e 4.4, all. 1, del D.P.R. 158/1999.

4. Il Comune può attivare servizi di raccolta per specifiche tipologie di rifiuti il cui costo verrà ripartito, in tutto o in parte, sugli utenti che effettivamente ne fruiscono e in proporzione al quantitativo di rifiuti conferiti.

Articolo 15

PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TARI

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia tempestivamente prodotta, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 16

CONTENITORI PER LE UTENZE

1. Ogni utenza domestica è di norma dotata dei seguenti contenitori:

PORTA A PORTA INTEGRALE	
Rifiuto	Contenitore
Indifferenziato	Sacchi con volume definito per singola categoria
Organico	n. 1 Contenitore areato da lt. 10, n. 1 Bidone da 25 lt. (marrone)
Vetro	n. 1 Bidone da 30 lt. (verde)
Carta	n. 1 Contenitore da 35 lt. (blu)
Plastica	n. 2 Rotoli sacchi da 120 lt.

2. Ad ogni utenza non domestica sono assegnati contenitori per la raccolta del rifiuto indifferenziato con volume correlato all'attività svolta e alle superfici occupate, e se necessari idonei contenitori/sacchetti per il conferimento dei rifiuti differenziati di carta, vetro, lattine/plastica e organico.
3. Si procede alla sostituzione gratuita dei contenitori in caso di danneggiamento o furto salvo addebito dei danni all'eventuale responsabile.
4. I contenitori assegnati devono essere restituiti all'atto della chiusura dell'utenza. In caso contrario ne sarà addebitato il costo.

Articolo 17

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Al fine del calcolo della tariffa le utenze domestiche sono suddivise secondo la categoria prevista dal successivo articolo 18.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa applicando la tariffa fissa (Tf) definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 (€/mq);
 - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa variabile per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero minimo di svuotamenti (volume minimo) di rifiuto indifferenziato che ogni nucleo familiare è tenuto a corrispondere (TVmin).

- I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro(TVecc).
3. La tariffa variabile eccedente ha la finalità di incentivare la raccolta differenziata e pertanto non è applicata a quelle utenze domestiche che non possono ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati perché producono una notevole quantità di tessili sanitari:
 - a. con almeno un componente minore in età prescolare a decorrere dall'anno di nascita e per i due anni successivi;
 - b. con componenti che necessitano di ausili per l'incontinenza e che hanno presentato richiesta di agevolazione al Comune.
 4. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
 5. Pertanto la tariffa dovuta dall'utenza domestica sarà uguale alla somma della tariffa fissa (Tf), della tariffa minima variabile (TVmin) e della tariffa variabile eccedente (TVecc).

Articolo 18

OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune di Coccaglio, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come colf e badanti che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno o di studenti domiciliati fuori sede oltre 100 km dal Comune la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza fatta salva la possibilità per il soggetto passivo e per il Comune di dimostrare un diverso numero di occupanti.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. Qualora il soggetto passivo sia diverso da persona fisica i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, comprendenti persone che hanno trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitarie non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato senza computare tali persone.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate contemporaneamente da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio dell'occupazione dei locali o aree. Le variazioni del numero dei componenti intervenute successivamente al primo di gennaio, o alla data di inizio occupazione, avranno efficacia a partire dall'anno seguente.
8. Per i nuclei familiari con presenza di soggetti che godono di indennità di accompagnamento per invalidità civile, e nei quali sono presenti assistenti ad personam e/o badanti regolarmente assunti e in regola con i contributi previdenziali vigenti, nel numero degli occupanti non è considerata tale figura. La situazione va certificata ogni anno con apposito modulo da presentare all'ufficio tributi.

Articolo 19

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche è suddivisa nelle categorie previste dal successivo articolo 20.
2. La tariffa dovuta da ogni utenza non domestica è determinata secondo i seguenti criteri:
 - a. una quota fissa, per categoria, definita secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 (€/mq);
 - b. una quota variabile applicando una Tariffa variabile (Tv) determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/litro) per la quantità di rifiuti indifferenziati prodotti (litri) e conferiti al servizio pubblico dalla singola utenza, e suddivisa come segue:
 - Per evitare comportamenti elusivi, o comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, definisce un numero di svuotamenti di rifiuti indifferenziati (volume minimo) calcolato in relazione alla categoria di appartenenza dell'utente e relativamente ai volumi dei contenitori messi a disposizione di ciascuna utenza. (TVmin). Tale volume minimo di svuotamenti è dato dai kg/mq espresso dal coefficiente Kd del D.P.R. 158/1999 trasformando l'unità di peso in volume secondo il peso specifico medio ipotizzato sulla base dei dati del servizio rifiuti;
 - I conferimenti (litri) eccedenti tale franchigia saranno addebitati applicando la tariffa variabile euro/litro (TVecc).
 - c. Sino a quando non sarà individuato e reso operativo un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze mercatali, di cui alle categorie 16 e 29, per le stesse non si applica la tariffa TVecc.
3. Per evitare comportamenti dell'utente in violazione delle regole del servizio quali ad esempio conferimenti dei rifiuti sul territorio di altri Comuni, conferimenti in contenitori di altri utenti, abbandono di rifiuto su aree pubbliche o private, la tariffa fissa e la tariffa minima variabile sono dovute anche dalle utenze che non hanno ritirato i contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. In caso di perdita o danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto indifferenziato raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente. Nell'eventualità che l'utenza non presenti un dato storico di conferimenti questi saranno determinati sulla base dei dati storici di utenze analoghe.
5. Qualora il contenitore risulti pieno e con sacchi disposti al di sopra o a fianco dello stesso verranno conteggiati tanti svuotamenti supplementari quanti ne saranno necessari per garantire la pulizia e lo sgombero dell'area pubblica.

Articolo 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. L'inserimento di un'utenza non domestica in una delle categorie di attività indicate nell'allegato A) viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. È tuttavia possibile applicare tariffe differenziate nel caso in cui, all'interno del complesso, siano individuabili superfici fisicamente delimitate, sulle quali si svolgano attività con apprezzabile ed autonoma rilevanza, riconducibili ad una specifica categoria di tariffa tra quelle deliberate. In tal caso, sarà necessario presentare distinte denunce.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla sola superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra

attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Articolo 21

SCUOLE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) si applica l'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune dalla normativa richiamata al comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Articolo 22

TARIFFA GIORNALIERA E PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, anche non continuativi, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa giornaliera applicabile è determinata pari a un trecento sessantacinquesimo della tariffa, in base alle componenti fissa e variabile, relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione di uso giornaliero è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del D.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Qualora l'importo annualmente dovuto da ciascun utente a titolo di tariffa giornaliera sia inferiore a euro dodici è comunque fissato forfetariamente in euro dodici.
6. Per i promotori di manifestazioni pubbliche con occupazione di aree comunali che adottano l'uso di stoviglie pluriuso, ovvero stoviglie realizzate con materiali biodegradabili, non si applica la maggiorazione prevista dal comma 2. L'ufficio ecologia del Comune verifica l'effettivo uso di stoviglie pluriuso o biodegradabili e lo comunica all'ufficio tributi.
7. Per gli esercenti il commercio su area pubblica presso i mercati saltuari e le fiere la tariffa giornaliera di smaltimento è conglobata nel canone per la concessione di posteggi su aree di mercato o di fiere, ed è riscossa dal Comune congiuntamente.
8. Per particolari manifestazioni che si svolgono su aree pubbliche ovvero aree ad uso pubblico, oltre al pagamento della tariffa giornaliera, il Comune può assicurare tramite il gestore del servizio, attraverso uno specifico accordo con il soggetto organizzatore della manifestazione stessa, dietro pagamento di un corrispettivo, la fornitura di servizi integrativi nella zona riservata all'evento quali il noleggio, smaltimento e svuotamento di contenitori, spazzamenti straordinari e quanto altro ritenuto necessario a garantire le opportune condizioni igienico sanitarie.
9. Il corrispettivo, di cui al punto precedente, è dovuto dal soggetto organizzatore ad integrazione della tariffa.
10. L'obbligo della presentazione della dichiarazione per uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa da effettuare all'atto della richiesta di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
11. Il rilascio dell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, da parte del Comune, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della tariffa e dell'eventuale corrispettivo richiesto per lo svolgimento di servizi integrativi di cui al comma 8.
12. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi di legge ed alle sanzioni eventualmente dovute.
13. Per l'eventuale atto di recupero della tariffa, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.
14. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI annuale o giornaliera è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della TARI.

Articolo 24

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi da tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Alle utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici si applica una riduzione del 10% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza all'ufficio tributi.
4. La tassa è dovuta nella misura del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
5. Per gli alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero e le abitazioni a disposizione (secondo case) allacciate ai servizi pubblici, tenute sfitte a disposizione del proprietario o possessore residente nel Comune si applica la sola tariffa fissa (TF) per un nucleo familiare composto da una sola persona, si precisa che la riduzione vale per una sola abitazione.
6. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 25

RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.
2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.lgs. n. 152/2006).
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

Articolo 26

OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Secondo quanto previsto dall'art. 198 comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Secondo quanto previsto dall'art. 238, comma 10 del D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile del tributo riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico, da parte delle le utenze non domestiche, di cui al comma 2, deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Articolo 27

RIDUZIONI PER IL RICICLAGGIO

1. La tariffa per le utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile calcolata in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclaggio nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclaggio.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. u), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ogni operazione di recupero attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini; include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. La percentuale di riduzione della quota variabile è $Pr = Qr/Q_t$, dove:
 - Q_r è la quantità documentata in kg di rifiuti assimilati avviati al riciclaggio;
 - Q_t è la produzione teorica di rifiuti, con $Q_t = K_d \cdot S_r$;
 - K_d è il coefficiente di produttività applicato all'utenza nel computo della quota variabile;
 - S_r è la superficie di riferimento, con $S_r = S_i + 0,2 \cdot S_s$, dove S_i è la superficie imponibile e S_s è la superficie esclusa in quanto caratterizzata dalla produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 Aprile dell'anno successivo, corredato della documentazione attestante il recupero (M.U.D.) e dell'ulteriore documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.
5. L'ammontare globale annuo delle riduzioni ammissibili ai sensi del presente articolo non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

Articolo 28

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. La TARI è ridotta, nella parte fissa e in quella variabile calcolata, al 20% nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione di rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
2. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, il tributo sui rifiuti è riparametrato in relazione all'effettivo svolgimento del servizio.

Articolo 29

AGEVOLAZIONI SOCIALI

1. Agli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate è applicato il bonus previsto dall'art. 57-bis, D.L. 124/2019, convertito dalla legge 157/2019, in conformità alle prescrizioni e con le decorrenze stabilite dell'Autorità o le di regolazione per energia, reti e ambiente.
2. La tariffa può essere ridotta per anziani e/o disabili in stato di necessità accertata e famiglie in difficoltà economiche per effetto di situazioni di crisi che hanno comportato la perdita del lavoro o la riduzione del reddito secondo criteri, fattispecie, modalità di accesso all'agevolazione stabiliti con deliberazione della giunta comunale.
3. La giunta Comunale individuerà ogni anno entro il 31 gennaio gli enti, le fondazioni di assistenza e beneficenza senza fini di lucro, gli oratori, le onlus, le associazioni che usufruiranno delle agevolazioni sociali nella misura massima del 50% applicata sulla parte fissa e variabile della tariffa.
4. La tariffa verrà ridotta del 30% sia parte fissa che variabile per le famiglie numerose, i cui nuclei familiari risultino essere composti da almeno 4 figli di cui 3 fiscalmente a carico;
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. A tal fine sono stanziati appositi capitoli di bilancio di spesa a finanziamento delle agevolazioni previste dal presente articolo.

Articolo 30

FRUIZIONE DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. Le riduzioni e le agevolazioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione purché debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, fatte salve le specifiche prescrizioni del presente regolamento.
3. Le riduzioni e le agevolazioni cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 31

VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. La TARI è versata in due rate, con facoltà di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro la scadenza della prima rata. Le scadenze delle rate sono fissate di regola al 16 aprile e al 16 ottobre di ogni anno, salva diversa determinazione stabilita nella deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Qualora alla scadenza della prima rata non fossero state ancora deliberate le tariffe per l'anno di riferimento, si applicano le tariffe in vigore l'anno precedente, con congruaggio sulla seconda rata.
3. Il comune trasmette ai contribuenti, anche per posta semplice, invito di pagamento che indica le somme da versare, le scadenze e le modalità di pagamento, con allegato il modello di pagamento precompilato.
4. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero con le modalità di pagamento indicate per l'anno di riferimento nella delibera di approvazione delle tariffe.
5. Il contribuente in regola con i versamenti può richiedere, indicandone le ragioni ed entro la scadenza del versamento, la rateizzazione dei pagamenti degli avvisi di pagamento, di avvisi di accertamento e relativi accessori.
6. La rateizzazione, definita dal regolamento per la disciplina generale delle entrate, viene concessa dal Funzionario Responsabile, previa presentazione di istanza utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune scaricabile dal sito istituzionale del Comune

Articolo 32

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono dichiarare entro 60 giorni l'avverarsi di ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione del possesso o della detenzione;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, detrazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni detrazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. Nel caso di più possessori o detentori dell'immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo di essi. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. La dichiarazione, da redigersi su appositi modelli predisposti dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati; il tal caso, la dichiarazione di variazione va presentata entro 30 giorni da quando sono intervenute le predette modificazioni.
5. Nella dichiarazione delle unità immobiliari devono essere indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, qualora assegnato.
6. Il gestore dei servizi comuni dei centri commerciali integrati e di multiproprietà consegna annualmente al Comune, nei termini per la dichiarazione, una planimetria aggiornata del complesso e un elenco che indichi: a) le parti utilizzate in via esclusiva, specificando per ciascuna le rendite catastali, la destinazione d'uso, i possessori e gli occupanti, e la quota di parti comuni spettante; b) per le parti comuni, la superficie, la rendita catastale e la destinazione.
7. La dichiarazione, sottoscritta da chi la presenta, è consegnata tramite lo sportello telematico polifunzionale, o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.
8. Conservano validità le dichiarazioni già presentate ai fini TARSU, TARES o TARI, sempre che non siano intervenute variazioni rilevanti per l'applicazione del tributo.

Articolo 33

CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza,

- codice fiscale) e gli eventuali soggetti conviventi per almeno sei mesi nell'anno non risultanti all'anagrafe, come colf e badanti;
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti del nucleo familiare a cui appartiene;
 - c. l'ubicazione, indicando anche il numero civico e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il numero dell'interno, ove esistente, e gli identificativi catastali dell'utenza, compresa la rendita catastale;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree, comprese anche le superfici non assoggettabili a tributo
 - e. la data in cui ha avuto inizio il presupposto o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f. la sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e gli identificativi catastali dei locali e delle aree, compresa la rendita catastale, anche relativamente alle superfici non assoggettabili a tributo;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni, detrazioni o agevolazioni.
3. Gli uffici comunali (in particolare dell'Anagrafe, del Commercio e dell'Edilizia), in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 34

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire, per il recupero, al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio. Tale comunicazione produce effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare una comunicazione redatta su un apposito modello predisposto dal Comune. In tale comunicazione devono essere indicati:
 - l'ubicazione degli immobili di riferimento, con i relativi riferimenti catastali;
 - le loro superfici tassabili, suddivise per utilizzo (es. mense, uffici, magazzini prodotti finiti, ecc.);
 - il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
 - i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di cui al comma 2, entro il termine stabilito per ciascuna annualità, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio

- pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al recupero o al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico parti dei rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune.
5. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini della fuoriuscita dal servizio pubblico.
 6. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Entro 30 giorni dalla richiesta di reintegro nel servizio pubblico, il Comune trasmette tale richiesta al gestore il quale entro trenta giorni esprime il parere di fattibilità.
 7. L'esenzione dal versamento della parte variabile del tributo è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC al protocollo del Comune, a pena di decadenza, con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 8.
 8. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto o dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo il recupero.
 9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni tributarie infedeli.
 10. La parte variabile della tariffa viene esentata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
 11. Nonostante l'esonero dal conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al servizio pubblico, ritualmente e validamente esercitato, l'utenza non domestica deve comunque la quota fissa della TARI e il tributo provinciale (TEFA), che vanno versati nei modi e nei tempi stabiliti per il versamento della TARI.

Articolo 35 **POTERI DEL COMUNE**

1. Il comune designa il funzionario responsabile della TARI, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili in catasto, il comune può considerare assoggettabile a TARI l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
5. Il Comune può procedere alla chiusura d'ufficio di un'utenza qualora ne emerga l'abbandono per

almeno un biennio, in particolare per l'assenza di consumi da pubblici servizi e per l'irreperibilità dell'utente, previo avviso notificato all'ultimo soggetto passivo noto anche a mezzo raccomandata A.R.

Articolo 36

ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, tramite apposito avviso motivato, da notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o nei casi previsti dalla legge tramite PEC, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata.
2. L'avviso di accertamento indica distintamente le somme dovute per tassa, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica. L'avviso avverte che le somme indicate vanno versate in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 37

ACCERTAMENTO DELL'INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI VERSAMENTO

1. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o nei casi previsti dalla legge tramite PEC e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
2. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si rende dovuta, senza ulteriore atto, la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 34, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
3. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 32.

Articolo 38

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione di tale violazione deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Qualora i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per

l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da € 100 a € 500, stabilita dall'art. 15 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Le sanzioni previste nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 39 INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 40 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente a pena di decadenza entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 36, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 41 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 168 della L. 296/2006 non si fa luogo a riscossione, accertamento e rimborso d'ufficio per somme complessivamente inferiori a 5 euro per anno d'imposta.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per più annualità d'imposta o per congruaglio a seguito di chiusura della posizione.

Articolo 42 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse coattivamente nelle forme di legge.
2. La riscossione coattiva può essere affidata ai soggetti a ciò abilitati secondo le disposizioni contenute all'art. 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero nelle ulteriori forme previste dall'ordinamento vigente.
3. Le somme dovute a titolo di tributo e interessi sono assistite dal privilegio generale mobiliare di cui all'art. 2752 del codice civile.

Articolo 43 AUTOTUTELA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE CONTENZIOSO

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente, il Funzionario Responsabile, d'ufficio o su istanza dell'interessato, può annullare, in tutto o in parte, gli atti impositivi nei casi in cui sussista un'illegittimità dell'atto o dell'imposizione.
2. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o

agevolazioni.

4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalla specifica normativa.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 3 e 4 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal regolamento sulle entrate.

Articolo 44

TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Gli atti e i documenti relativi all'applicazione dell'imposta potranno essere trasmessi al Comune mediante deposito diretto, oppure spedita con raccomandata A.R. o mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).
2. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
3. Restano salve le disposizioni normative che disciplinano la notificazione degli atti.

Articolo 45

DIPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il comune o l'ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità del prelievo per la gestione dei rifiuti urbani (TARSU, TARES, TARI) entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria e di rifiuti e ai principi del diritto tributario.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si intendono fatti al testo vigente delle norme stesse.
4. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020
5. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

*** Allegati A – B – C- nelle pagine seguenti ***

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

*** *Tabella Comune con più di 5.000 abitanti:* ***

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO B

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 33 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01)
- imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02)
- imballaggi in legno (codice CER 15 01 03)
- imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04)
- imballaggi in materiali misti (CER 15 01 06)
- imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07)
- rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01)
- rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02)
- frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02)
- abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11)
- oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25)
- rifiuti legnosi (codice CER 20 01 38)
- rifiuti plastici (codice CER 20 01 39)
- rifiuti metallici (codice CER 20 01 40)
- sfalci e potature (codice CER 20 02 01)
- ingombranti (codice CER 20 03 07)
- imballaggi in materiale tessile (codice CER 15 01 09)
- imballaggi in materiali compositi (codice CER 15 01 05)
- rifiuti urbani non differenziati (codice CER 20 03 01)

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO C

Coefficienti di produzione rifiuti –Categorie di utenze non domestiche-

CATEGORIA	Kc	Kd
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,67	0,99
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita	0,46	0,88
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	1,30
6 Esposizioni, autosaloni	0,51	0,76
7 Alberghi con ristorante	1,20	2,30
9 Case di cura e riposo	1,12	1,01
11 Uffici, agenzie, studi professionali	1,17	2,24
12 Banche ed istituti di credito	0,61	0,91
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,20	2,29
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	3,06
16 Banchi di mercato beni durevoli	1,43	2,22
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,28	2,18
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,53
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,61
20 Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,36
21 Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,92	1,60
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,20	8,00
23 Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,16
24 Bar, caffè, pasticceria	3,50	5,50
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,39	4,48
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	3,86
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,50	10,00
28 Ipermercati di generi misti	2,74	4,04
29 Banchi di mercato generi alimentari	5,21	7,69
30 Discoteche, night club	1,91	2,82